



COMUNE DI MARCEDUSA

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 07-03-2024

►Copia.

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
----------	---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì SETTE del mese di MARZO alle ore 18:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone seguenti:

Consiglieri Comunali	Presenti	Assenti
GAROFALO DOMENICO	X	
SCUMACE MICHELE	X	
RICCELLI GUGLIELMO	X	
SCANDALE PIERINO	X	
TALLARICO ANTONIO	X	
TORCHIA PATRIZIA	X	
SCUMACE FRANCESCO		X
CAPELLUPO SILVIA		X
PUGLIESE SALVATORE		X
ESPOSITO SANTO SALVATORE	X	
FERRAZZO GIUSEPPE	X	
TOTALE	8	3

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Fausto FERRAZZO. Presiede la seduta il Sindaco, Arch. Domenico Garofalo, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato. Introduce ed illustra il punto il Sindaco/Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la legge 15 gennaio 1992 n. 21;

VISTO la legge regionale 7 agosto 2023, n. 37;

VISTO il D.Lgs 267/2000

VISTO lo schema di regolamento predisposto sulla base della normativa sopra citata;

Acquisto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, espresso dal responsabile del servizio preposto

tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea noleggiato con conducente, allegato al presente atto;

di garantire, ai fini della funzione di programmazione dallo stesso prevista, un'adeguata pubblicità e ampia informativa;

COMUNE DI MARCEDUSA
(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO ED ALLEGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 07/03/2024

- ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE**
- ART. 2 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C.**
- ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- ART. 5 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI**
- ART. 6 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.**
- ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA**
- ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**
- ART. 10 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI**
- ART. 11 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE**
- ART. 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO**
- ART. 14 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 15 - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI**
- ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**
- ART. 17 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE**
- ART. 18 - TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**
- ART. 19 - SANZIONI**
- ART. 20 - COMMISSIONE CONSULTIVA**
- ART. 21 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto del presente della L. n. 21/1992, della L.R. n. 37/2023 e della vigente normativa in materia.

2. I servizi N.C.C. di cui agli artt. 1 e 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, sono destinati al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 21/1992:

- il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
- lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- la sede operativa del vettore ed almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

ART. 2 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. od analogo elenco di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. L'iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertati dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992;
- b) proprietà o possesso in leasing del veicolo oggetto della richiesta di autorizzazione;
- c) non avere effettuato il trasferimento di un'autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- d) non essere titolari di autorizzazione all'esercizio di N.C.C., anche se rilasciata da altro Comune, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della L. n. 21/1991 in merito al diritto di cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente;

2. Per potere svolgere il servizio N.C.C. è necessaria la disponibilità di una rimessa, anche a cielo aperto, per lo stazionamento dei veicoli di servizio, all'interno del territorio comunale. La rimessa deve avere idonea destinazione d'uso.

ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C.

1. Il noleggio con conducente è autoservizio pubblico non di linea e pertanto l'utenza interessata inoltra apposita richiesta di prestazione a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

3. Ai sensi della L. n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli autoservizi pubblici non di linea noleggio con conducente ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 37, del 7 agosto 2023. Detta attività è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai soli soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le

C.C.I.A.A. così come previsto dagli artt. 8 e 9 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento e nella forma giuridica indicata dall'articolo 7 della summenzionata legge.

2. Il servizio è disciplinato dalla seguente normativa:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada";
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- L.R. 37/2023;

ART. 5 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Il servizio può essere svolto dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5. In tali casi, il titolare deve dare comunicazione al Comune dei nominativi.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili dal Comune, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della L. n. 21/1992, è di n. 3 unità, una delle quali riservata a cittadini di Marcedusa o di origini Marcedusane ai fini del rispetto delle minoranze linguistiche (Arberesche), determinato tenuto conto che:

- della popolazione residente;
- dei flussi turistici;
- estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;
- distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;
- frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;
- presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
- presenza di servizi socio-sanitari;

ART. 6 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art 6 della legge regionale 36/2023;
- essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art 6 della legge regionale 36/2023;
- essere iscritto presso il registro delle imprese presso la CCIAA della provincia di appartenenza;
- essere proprietario, od avere la disponibilità giuridica del veicolo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura RCA;
- per il servizio N.C.C., disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, collocano in posizione ben visibile sul Parabrezza anteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE - COMUNE DI MARCEDUSA" e lo stemma del Comune; sulla parte posteriore del mezzo, vicino alla targa di immatricolazione, una targhetta metallica.

Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, e recante in alto la scritta "N.C.C.", sotto "COMUNE DI MARCEDUSA", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate, su disposizione dell'Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla L.R. 37/2023.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. È consentito il trasferimento dell'autorizzazione a terzi abilitati all'esercizio della professione:

- per atto fra vivi, su richiesta del titolare a persona dallo stesso indicata, quando il titolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. n. 21/1992:
 - sia in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; il trasferimento per inabilità permanente deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; l'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza
- a seguito di cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- a seguito di morte del titolare; gli eredi devono dare comunicazione al Comune entro un mese dal decesso; in caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro due anni dal decesso; nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei due anni, il titolo autorizzatorio è revocato.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura oppure di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli od alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti oppure in base ad un contratto di gestione.

In tali casi il titolare presenta istanza di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio Amministrativo indicandone:

- motivi e durata della sostituzione,
- nominativo del sostituto e numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti,

producendo la documentazione prevista ed indicata nel presente Regolamento unitamente a quella riguardante il rapporto di lavoro con il sostituto, per un periodo complessivo non superiore a mesi 2, anche ripetibile nel tempo, tra quelli previsti dall'art. 10 della L. n. 21/1992:

- contratto di lavoro a tempo determinato registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- contratto di gestione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

È possibile presentare in luogo della suindicata documentazione, un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di soci di una cooperativa di produzione e lavoro, la richiamata autocertificazione deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente della cooperativa e dimostrare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica.

4. È possibile, per i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con conducente, avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti alle condizioni indicate e previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione o per altro motivo, può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l'autorizzazione al Comune.
3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l'autorizzazione al Comune, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso la M.C.T.C. di competenza.

ART. 11 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

1. La L. n. 21/1992 ed il D.Lgs. n. 81/2008 impongono al titolare di autorizzazione per N.C.C. l'osservanza delle norme e dei controlli ivi indicati.
2. Il datore di lavoro rispetta gli adempimenti di legge in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri conducenti in qualità di dipendenti, di soci di cooperative di produzione e lavoro.
3. I titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono della sostituzione alla guida debbono:
 - nominare un medico responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
 - fare effettuare, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, corsi di primo soccorso ed annualmente gli aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
 - fare effettuare, ai sensi degli artt. 18 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo al controllo dell'assenza di alcolismo, di tossicodipendenze o di malattie che mettano a repentaglio la guida.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. n. 21/1992, le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, secondo le specifiche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto sopra citato, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

ART. 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono concesse a seguito di bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo o natante in *leasing* o ad uso *noleggio a lungo termine* e che possano gestirle in forma singola od associata, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. Il bando

pubblico viene indetto anche nei casi in cui si verificano vacanze negli organici previsti per i rispettivi servizi quando non sia esistente valida graduatoria.

2. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinate le necessità di organico.

3. Il bando deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
- c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
- d) i documenti da presentare;
- e) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- f) i requisiti per il rilascio del titolo;
- g) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) le materie d'esame.

4. Le materie d'esame consistono in:

- a) conoscenza dei regolamenti comunali relativi all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;
- c) conoscenza di lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

5. I titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria valutabili sono:

- a) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
- b) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- c) titoli di studio.

6. I punteggi sono così ripartiti:

- a) ai titoli, un massimo del 25%;
- b) alle prove d'esame, un massimo 70%;
- c) alla conoscenza della lingua straniera, un massimo 5%.

7. Costituiscono titoli di preferenza:

- a) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente;

8. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico debbono essere presentate, in carta semplice, al Sindaco; l'interessato deve:

- a) indicare generalità, Stato, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
- b) dichiarare di essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

9. L'Ufficio Amministrativo valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi con la pubblicazione di una determinazione del Responsabile preposto all'Ufficio Amministrativo.

10. La Commissione di concorso, operante come collegio perfetto, costituita a seguito di Provvedimento della Giunta Comunale, è composta da 3 membri così determinati: Responsabile dell'area amministrativa pro-tempore, Responsabile dell'area finanziaria pro-tempore e impiegato amministrativo del Comune di Marcedusa. La funzione di Presidente sarà assunta dal Responsabile dell'area amministrativa pro-tempore, quelle di Segretario da un impiegato comunale.

11. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo PEC e/o raccomandata A/R.

12. La Commissione di concorso, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria dei candidati e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

13. La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione; i posti di organico resisi vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

14. Entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, l'Ufficio Amministrativo notifica ai candidati l'esito del concorso assegnando agli interessati, fatte salve cause di forza maggiore,

un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale.

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Dall'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione oppure dall'acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare ha l'obbligo di iniziare o fare iniziare il servizio entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di attribuzione, o dall'avvenuto trasferimento del titolo autorizzatorio. Il termine può essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, per ulteriori 10 giorni.

2. L'interessato, prima dell'inizio del primo servizio provvede ad installare il tassametro munito del relativo sigillo.

ART. 14 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato purché siano sottoposte a vidimazione Annuale presso l'Ufficio amministrativo di questo Comune.

2. La vidimazione è effettuata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio dell'attività nonché al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune di Marcedusa.

ART. 15 - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

1. I conducenti dei veicoli adibiti al servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
- b) recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché l'autorizzazione all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) durante il servizio, indossare abiti confacenti al servizio prestato;
- e) assumere con il pubblico un comportamento corretto;
- f) verificare all'interno del veicolo, ad ogni fine della corsa, se all'interno della vettura siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso l'Ufficio Oggetti smarriti del Comune;
- g) dare comunicazione all'Ufficio comunale Amministrativo, entro il termine di 10 giorni, del cambio di residenza;
- h) comunicare immediatamente all'Ufficio comunale Amministrativo dell'avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la MCTC;
- i) effettuare, se non richiesto dal cliente, il percorso più breve oppure quello più economico per raggiungere il luogo dallo stesso indicato o concordato;
- j) quando il veicolo sia in servizio, rimanere a disposizione del cliente vicino al proprio veicolo;

2. Per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, oltre quanto sia compatibile e stabilito nel comma 1, vige l'obbligo di:

- a) dare comunicazione all'Ufficio comunale Amministrativo, entro il termine di 10 giorni, della variazione dell'indirizzo della rimessa;
- b) rispettare l'orario ed il luogo concordato per la prestazione del servizio, salvo cause di forza maggiore da documentarsi all'Ufficio comunale Amministrativo, che ne darà valutazione;
- c) assicurarsi che il contachilometri sia efficiente;
- d) comunicare all'Ufficio comunale Amministrativo ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo.

3. I conducenti di veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel periodo di effettuazione del servizio hanno diritto:

- a) ad essere informati con tempestività dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) a chiedere al cliente un anticipo non superiore al 30% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) di rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- d) il titolare dell'autorizzazione ha diritto a 30 giorni ogni anno di congedo, con possibilità di poterne usufruire anche in periodi frazionati. L'assenza per congedo, superiore a 15 giorni, deve essere comunicata all'Ufficio

comunale Amministrativo il quale ha la facoltà, per carenza di veicoli in servizio, di rinviarle.

4. I conducenti di veicoli N.C.C. hanno il divieto di:

- a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
- c) non rispettare il percorso eventualmente concordato con il cliente tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- d) permettere la conduzione del veicolo ad altri anche se in possesso di patente idonea;

5. In aggiunta ai divieti previsti nel comma precedente, quando il veicolo non si trovi nell'autorimessa, il conducente del servizio N.C.C. non deve accettare prenotazioni del servizio tramite telefono, radio, computer, a bordo del veicolo.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
- b) avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
- c) essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.

2. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) esporre all'interno del parabrezza anteriore, se munito, o sulla parte anteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.
- b) avere a bordo esposto alla visione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 235/1992 (Nuovo Codice della Strada).

ART. 18 - TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

2. I veicoli adibiti a servizio N.C.C. possono essere adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili. Detti veicoli debbono esporre il simbolo di accessibilità.

ART. 19 - SANZIONI

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, quelle riguardanti il D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e della L.R. n. 37/2023, sono previste le sanzioni di cui ai successivi commi.

2. Per le sanzioni riguardanti il servizio N.C.C.:

- a) chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza essere in possesso dell'iscrizione al ruolo prevista dall'art. 12 della L.R. 37/2023 e dell'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00, prevista dall'articolo 12 della L.R. 37/2023;
- b) per le violazioni alle disposizioni riportate nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

3. Per le sanzioni riguardanti il servizio N.C.C.:

- a) chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. L'accertamento dell'esercizio abusivo è comunicato ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 37/2023 alla Commissione provinciale per l'artigianato, alla Commissione Regionale, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione civile, dell'IVA, delle imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro e

dell'Istituto della previdenza sociale; se l'illecito è commesso da un dipendente dell'impresa di noleggio oppure da un collaboratore familiare, deve essere eseguita la contestazione anche al titolare dell'autorizzazione in qualità di solidale al pagamento della sanzione;

4. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate ai sensi della L. n. 689/1981;
5. Il Responsabile del Servizio Amministrativo determina la cessazione immediata dell'attività condotta senza il conseguimento:
 - a) dell'autorizzazione di autorizzazione comunale;
 - b) del certificato di abilitazione professionale per la guida del veicolo in servizio pubblico;
 - c) del iscrizione all'Albo Provinciale di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 tenuto presso la CCIAA;
 - d) del veicolo idoneo per lo svolgimento del servizio.
6. La cessazione immediata dell'attività è determinata dal Responsabile del servizio anche in caso di sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione di esercizio.

ART. 20 – COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, all'assegnazione delle autorizzazioni nonché, su richiesta del Responsabile del Servizio, per qualsiasi altra questione relativa al servizio la Giunta Comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva Comunale (di seguito denominata commissione) così composta:

- dal Responsabile del Servizio o Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- dal Impiegato comunale;
- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- da un esperto del settore.

Svolge funzione di segretario della commissione un impiegato dell'Ufficio Amministrativo designato dal responsabile dell'ufficio stesso.

2. La commissione è istituita con provvedimento della Giunta Comunale e dura in carica quattro anni; i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento a seguito di dimissioni con la medesima procedura della nomina. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunirla entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione motivata, sottoscritta da almeno due componenti della commissione.

3. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato da riportare nel verbale della seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

4. La commissione svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

ART. 21 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 13;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 13 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 13;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione per tre volte nell'arco di un anno solare;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della L. n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalla L.R. n. 37/2023, l'inosservanza da parte dei conducenti esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.

COMUNE DI MARCEDUSA (Provincia di Catanzaro)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Ai sensi dell'art.49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 , sulla presente proposta di deliberazione , i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 07/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Domenico Ricca

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 151, del T.U. 18.8.2000,n.267;
Si attesta la copertura finanziaria della spesa che trova capienza

Sul Cap per l'importo di €.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data

Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

► Il Presidente

F.to Arch. Domenico Garofalo



► Il Segretario Comunale

F.to Dott. Fausto Ferrazzo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 14 MAR. 2024



► Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fausto Ferrazzo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data 14 MAR. 2024



► Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fausto Ferrazzo

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'Ufficio.

data 14 MAR. 2024



► Il Segretario Comunale
Dott. Fausto Ferrazzo